

Proponente: 31.A
Proposta: 2017/2278

del 13/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1793

del 14/12/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE - ART. 4 D.L. 16/2014 NONCHE' ART. 40 C.3 QUINQUIES DLGS. 165/09

OGGETTO *rideterminazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale – Art.4 D.L. 16/2014 nonché art. 40 c.3 quinquies Dlgs 165/09*

Premesso che:

- In data 10 novembre 2017 veniva notificato alla Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato, la “Relazione sulla verifica ispettiva amministrativo/contabile eseguita presso il Comune di Reggio Emilia dal 2 al 23 marzo 2017”, protocollata agli atti al numero di P.G. 118236.
- Dalla medesima relazione emergeva (Pag. 17) dalla Tabella 7 - Risorse calcolate in percentuale sul monte salari - riportata sotto, una anomalia circa la definizione di monte salari su cui sono state determinate le quote di risorse aggiuntive che i contratti, che si sono succeduti dal 2004 al 2009, hanno messo a disposizione della contrattazione decentrata;

	Art. 32 c. 1 CCNL 22.01.04	Art. 32 c. 2 CCNL 22.01.04	Art. 32 c. 7 CCNL 22.01.04	Art. 8 c. 2 CCNL 11.04.08	Art. 8 c. 3 CCNL 11.04.08
Aumento effettivo	188.794,65	152.253,75	60.901,50	196.517,77	294.776,66
Aumento corretto	178.835,54	144.222,21	57.688,88	196.319,46	294.479,19
Differenza	9.959,11	8.031,54	3.212,62	198,31	297,47
Totale euro	21.699,05				

- Tale inesatta applicazione ha determinato maggiori somme aggiuntive annue pari a 21.699,05 euro sulle risorse stabili del fondo *per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale*, per un totale nel periodo 2009 – 2016 di 173.592,40;
- In particolare detta inesattezza definita “anomalia” è stata determinata da una probabile inesatta definizione dell'aggregato “monte salari” che costituisce la base di calcolo per la definizione delle somme aggiuntive che il Contratto Collettivo Nazionale destina alla contrattazione decentrata.

Considerato tuttavia che:

- l'Ente non ha mai assegnato al Fondo delle risorse decentrate l'incremento previsto dall'art. 8 co.3 del CCNL 11/04/2008, la differenza di 2.379,76 euro, calcolata per il periodo dal 2009 al 2016, non deve essere recuperata. Il differenziale complessivo da considerarsi ammonta, pertanto, a 171.212,64 euro, anziché 173.592,40 euro;
- la mancata integrazione, indicata al punto precedente, dovuta alla mancanza dei requisiti richiesti dalla norma citata, è documentata in atti sia di costituzione del fondo che nelle tabelle del Conto Annuale;

considerato infine che:

- il servizio ispettivo ha segnalato come anomalo l'incremento figurativo del fondo legato alle agevolazioni del trasposto pubblico che l'ente ha avviato come incentivo alla mobilità sostenibile, che tale incremento figurativo negli anni 2012/2017 è così ripartito:

Periodo	Importo (euro)
anno 2012	2.550,00
anno 2013	1.550,00
anno 2014	2.250,00
anno 2015	2.000,00
anno 2016	1.850,00
Totale - euro	10.200,00

- il predetto incremento può essere derubricato dalle voci di fondo 2017 e recuperato per gli anni 2012/2016 con le stesse modalità descritte sotto.

Visto che:

- Lo stesso servizio Ispettivo suggerisce di recuperare le somme eccedenti attraverso le procedure di cui all'art. 4 comma 1 del DL16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.68/14 (somme eccedenti maturate dal 2009 al 2012), nonché ai sensi dell'art. 40 c.3 quinquies del D.lgs 165/01 (somme eccedenti maturate dal 2013 al 2016).

Considerato, in effetti, che:

- La definizione delle voci di spesa a cui fare riferimento nella quantificazione del c.d. "monte salari del 2004" ha prodotto i suoi effetti anche nelle determinazioni nei fondi successivi a tale anno.

- Le voci retributive rilevanti per la definizione esatta dell'aggregato "monte salari", tuttavia, si sono definitivamente acclamate solo nel 2008, con la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11/04/2008: *"Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti"*
- in particolare l'elenco esatto delle "voci" escluse dalla definizione dell'aggregato "monte salari" sono intervenute 4 anni dopo la determinazione di cui si discute, e nelle successive determinazioni il monte salari è stato inconsapevolmente riprodotto, prendendo come riferimento quello degli anni precedenti.

Richiamato, quindi:

- l'art. 4 del D.L. 16/14 : *"1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.*

Visto,

- quanto indicato dal medesimo art. 4 che dispone:

al comma 2: *Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

al comma 3: *Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.*

Letta:

- La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014, firmata congiuntamente dai Ministri per gli Affari Regionali e le Autonomie, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze con cui ratificano il documento interpretativo predisposto dal Comitato temporaneo e relativo alle indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti Locali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n.16/14 – convertito con modificazioni dalla Legge n.68/14

Verificato, così, come emerge dai documenti di bilancio e di programmazione per l'anno 2017 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 54, dell'11/04/2017, nonché dal Rendiconto per la Gestione 2016 di cui alla deliberazione nr. 58 del 28/04/2017, che l'Ente versa nelle favorevoli condizioni normative richiamate, per poter provvedere in via di sanatoria alla rideterminazione unilaterale del fondo In particolare:

- a. non è stata riconosciuta responsabilità erariale con sentenza;
- b. l'ente ha rispettato il patto di stabilità;
- c. l'ente ha rispettato le norme in materia di spesa di personale (elemento peraltro accertato anche con la stessa verifica ispettiva);
- d. l'ente ha rispettato le norme in materia di assunzioni di personale (elemento peraltro accertato anche con la stessa verifica ispettiva);
- e. L'ente ha rispettato il disposto di cui all'art. 9 co. 28 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., come aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014;

Letto altresì,

- il disposto dell'art.40 comma 3 quinquies, che dispone: In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

ritenuto pertanto data la esiguità delle somme,

- di rideterminare gli incrementi del CCNL 04-05 e del CCNL 06-09, che alimentano le risorse fisse del fondo, come segue:

	<i>Importo attuale annuo - euro</i>	<i>Importo annuo da recuperare ' euro</i>	<i>Importo annuo rideterminato - euro</i>
Incrementi CCNL 02-05 (Art. 32 CC 1 -2-7)	401.946,00	21.203,27	380.742,73
Incrementi CCNL 06-09 (Art. 8 CC 2 -3)	196.517,77	198,31	196.319,46

- di procedere al recupero delle somme sui fondi degli anni successivi non già con compensazione con i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, ma ex Art.4 comma 3 DL16/14, al recupero delle somme assegnate in eccedenza rispetto al dettato contrattuale richiamato nelle premesse, direttamente a carico del fondo destinato alle *politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale* così come indicato dall'art. 4 c.1 DL16/14, nonché dall'art. 4° comma 3 *quinquies dlgs 165/01* come segue:

Periodo	Minori somme	Decurtazione "Incremento risorse variabili"
2017	Euro 21.401,58	Decurtazione diretta degli incrementi CCNL
Dal 2017 al 2024	Euro 171.212,64	Decurtazione del fondo in 8 annualità: importo annuo euro 21.401,58

Periodo	Minori somme	Decurtazione "incremento trasporto pubblico"
Dal 2017 al 2021	Euro 10.200,00	Decurtazione del fondo in 5 annualità: importo annuo euro 2.040,00

In particolare decurtando le integrazioni di parte variabile ex art. 14 c. 1 e 3, CCNL 1 aprile 1999, nonché art. 15 comma 1 lett. m), rendendo indisponibili le corrispondenti somme, sul cd "fondo straordinari" costituito annualmente, ai sensi delle citate norme contrattuali, per gli anni 2017 - 2024.

Richiamato l'atto deliberativo Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017, ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 ed è stato costituito il fondo destinato alle *politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale* (allegato G) ;

Considerato da ultimo che:

- dell'avvio del percorso di recupero e di rideterminazione del fondo è stata data informazione alle OOSS e RSU dell'ente con verbale acquisito agli atti al n.131099 di PG. ed allegato alla presente determinazione,
- il piano di riassorbimento delle somme eccedenti i limiti rilevati dalla verifica ispettiva è stato sottoposto a parere da parte degli organi di revisione contabile dell'ente (allegato alla presente determinazione):

acclarato da ultimo che :

ai sensi del medesimo art 4 comma 2: *Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.*

Visti

- L'art.14"Competenze e Responsabilità Dirigenziali" della sezione A, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017, ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- l'allegato G) alla predetta deliberazione con cui si costituiva il fondo *politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale -anno 2017 preventivo -*.

DETERMINA

- A. di rideterminare gli incrementi del CCNL 04-05 e del CCNL 06-09, che alimentano le risorse fisse del fondo *politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale*, già con la costituzione del fondo 2017, come segue:

	<i>Importo attuale annuo - euro</i>	<i>Importo annuo da recuperare - euro</i>	<i>Importo annuo rideterminato -</i>
--	---	---	--

			<i>euro</i>
Incrementi CCNL 02-05 (Art. 32 CC 1 -2-7)	401.946,00	21.203,27	380.742.73
Incrementi CCNL 06-09 (Art. 8 CC 2 -3)	196.517,77	198,31	196.319,46

- B. di determinare annualmente il piano di recupero ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 4 comma 1 disposizioni l'art. 4 del D.L. 16/14 convertito con modificazioni in legge n. 68/14 per il periodo 2009/2012, nonché dell'art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/01 per il periodo 2013/2014, attraverso la decurtazione delle somme di cui all'art 15 comma 1 lett. m), come da tabella riportata in premessa;
- C. di escludere dalle voci di integrazione figurativa del fondo per l'anno 2017 l'incremento destinato ad incentivare politiche di mobilità sostenibile e di mettere in compensazione la complessiva somma di 10.200,00 euro, erogata per gli anni 2012/2016, come da tabella riportata in premessa;
- D. a garanzia del processo di recupero, di rendere indisponibili sul cd "fondo degli straordinari" costituito ai sensi dell'art. 14 comma 1 CCNL 1/04/99 le corrispondenti somme per gli anni 2018/2024;
- E. di provvedere annualmente a rendicontare nella relazione illustrativa di cui alla circolare ministeriale n. 25 del 19 luglio 2012 con separata evidenziazione il percorso di recupero;
- F. di provvedere annualmente ad inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione tecnico finanziaria, conforme a quella che deve essere predisposta per i contratti decentrati integrativi, seguendo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato nella Circolare 25/2012.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.